



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 5 dicembre 2008

16692/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0157 (COD)**

**PI 89
CULT 140
CODEC 1712**

DOCUMENTO DI LAVORO

della: Presidenza
al: Gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore)

n. doc. prec.: 16005/08 PI 87 CULT 136 CODEC 1611
n. prop. Comm.: 12217/08 PI 35 CULT 82 CODEC 1023

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
- Proposta di compromesso riveduta

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una proposta di compromesso riveduta elaborata dalla presidenza in vista della riunione del Gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore) del 9 dicembre 2008.

Le modifiche rispetto al documento 15380/08 sono indicate.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi³, la durata della protezione per gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi è di 50 anni.
- (2) Per gli artisti interpreti o esecutori questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico nei 50 anni che seguono l'esecuzione, esso scade 50 anni dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si è verificato prima.
- (3) Per i produttori di fonogrammi il periodo inizia con la fissazione del fonogramma o con la sua pubblicazione nei 50 anni che seguono la fissazione o, qualora non sia pubblicato, con la sua comunicazione al pubblico nei 50 anni che seguono la fissazione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

- (4) L'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti interpreti o esecutori deve riflettersi in un livello di protezione che riconosca i loro apporti artistici e creativi.
- (5) Gli artisti interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (50 anni) per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Gli artisti interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che avvengono quando essi sono ancora in vita.
- (6) I ricavi derivanti dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione previsti dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁴, come pure dai diritti all'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi della stessa direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale⁵, dovrebbero essere a disposizione degli artisti interpreti o esecutori almeno per tutto l'arco della loro vita.
- (7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi dovrebbe pertanto essere estesa a [95] anni dall'evento che fa decorrere la protezione.
- (8) Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti interpreti o esecutori sono tenuti di norma a trasferire ai produttori di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita gli artisti interpreti o esecutori ricevono un anticipo sulle

⁴ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

⁵ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

royalties e ulteriori pagamenti soltanto quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'importo dell'anticipo e operato le eventuali detrazioni previste dal contratto. Gli artisti interpreti o esecutori che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato (artisti non affermati) trasferiscono di solito i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente).

- (9) Gli Stati membri devono restare liberi di adottare disposizioni in materia di interpretazione, adattamento e prosecuzione dell'esecuzione dei contratti che prevedono il trasferimento o la cessione dei diritti dell'artista interprete o esecutore sulla fissazione di un'esecuzione a un produttore di fonogrammi e sono stati conclusi prima dell'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva.
- (10) Per garantire che gli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi anteriormente all'estensione della durata della protezione beneficino effettivamente di tale estensione, dovrebbe essere introdotta una serie di misure transitorie di accompagnamento, da applicarsi ai contratti tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi che continuino a essere in vigore nel periodo di estensione della durata.
- (11) Una prima misura di accompagnamento transitoria dovrebbe stabilire l'obbligo per i produttori di fonogrammi di accantonare, almeno una volta all'anno, almeno il [20]% dei ricavi dei diritti esclusivi di distribuzione, locazione, riproduzione e messa a disposizione dei fonogrammi che, in assenza dell'estensione della durata di protezione a seguito della lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico, ricadrebbero nel pubblico dominio. Detti ricavi sono quelli ottenuti dal produttore di fonogrammi al lordo degli oneri.
- (12) La prima misura di accompagnamento non dovrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i produttori di fonogrammi di piccole e medie dimensioni. Pertanto, gli Stati membri hanno la facoltà di esentare taluni produttori di fonogrammi considerati piccoli o medi in base alle entrate annue derivanti dallo sfruttamento commerciale dei fonogrammi.

- (13) I fondi accantonati dovrebbero essere riservati esclusivamente agli artisti interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base dovrebbero essere distribuiti ai singoli artisti interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri possono richiedere che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti interpreti o esecutori. Quando la distribuzione di tali fondi è affidata a società di gestione collettiva, possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.
- (14) Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale garantisce già agli artisti interpreti o esecutori un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti interpreti o esecutori non trasferiscono di solito ai produttori di fonogrammi i loro diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE, e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento delle remunerazioni supplementari, non si deve tenere conto dei ricavi che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi, dalla remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico e dall'equo compenso per copia privata.
- (15) Una seconda misura di accompagnamento transitoria dovrebbe stabilire che i diritti sulla fissazione dell'esecuzione tornino agli artisti interpreti o esecutori qualora un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie - ai sensi della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione⁶ - di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata di protezione ricadrebbe nel pubblico dominio, o non metta a

⁶ Fatta a Roma il 26 ottobre 1961.

disposizione del pubblico lo stesso fonogramma. Questa possibilità dovrebbe poter essere usata dopo aver lasciato al produttore di fonogrammi un periodo di tempo ragionevole per procedere a tale utilizzazione. I diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola dovrebbero pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti interpreti o esecutori hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.

- (16) Questa misura di accompagnamento dovrebbe altresì garantire [...] che se dopo aver recuperato i diritti, l'artista interprete o esecutore ha avuto un periodo di tempo ragionevole per rendere accessibile al pubblico il fonogramma che, senza l'estensione della durata della protezione, non sarebbe più protetto, ma tale fonogramma non è accessibile al pubblico, i diritti dell'artista interprete o esecutore sulla fissazione della sua esecuzione scadano.
- (17) Poiché gli obiettivi delle misure di accompagnamento proposte non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, in quanto misure nazionali in questo ambito porterebbero a una distorsione delle condizioni di concorrenza o inciderebbero sull'ambito di applicazione dei diritti esclusivi di un produttore di fonogrammi quali definiti dalla legislazione comunitaria e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà, come stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi auspicati.
- (18) In taluni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione separati per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio,

un'opera è spesso il frutto di un librettista, autore del testo, e di un compositore, autore della musica. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.

(19) Di conseguenza, l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo, in cui testo e musica sono stati creati per essere utilizzati insieme, è incompleta, il che dà origine ad ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri.

(19 bis) Tenuto conto dello sviluppo della società dell'informazione e di nuove forme di sfruttamento, è opportuno che la Commissione elabori una relazione, tre anni dopo [inserire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 in appresso], sull'applicazione della presente direttiva, che contenga uno studio della situazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi riguardo allo sviluppo del mercato digitale.

(20) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/116/CE,

(21) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁷, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁷ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 1

La direttiva 2006/116/CE è così modificata:

- (1) La seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

"Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono [novantacinque] anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima pubblicazione."

- (2) Nella seconda e nella terza frase dell'articolo 3, paragrafo 2, i termini "cinquant'anni" sono sostituiti da ["novantacinque anni"].
- (3) All'articolo 10 è inserito il paragrafo seguente:

"5. L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella versione modificata dalla direttiva [// *inserire: n. della direttiva di modifica*], si applica solo alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali i diritti dell'artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi sono ancora protetti, in virtù delle presenti disposizioni, al [*inserire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 in appresso*]".

- (4) È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

**Misure transitorie relative all'attuazione
della direttiva [// inserire: n. della direttiva di modifica]**

1. *Soppresso.*
2. I paragrafi da 3 a 6 del presente articolo si applicano ai contratti conclusi anteriormente al [inserire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 in appresso], in virtù dei quali un artista interprete o esecutore ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla fissazione di una esecuzione a un produttore di fonogrammi (nel prosieguo: "contratti di trasferimento o cessione"), che continuano, nella misura in cui la legislazione applicabile lo preveda, a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla direttiva [// inserire: n. della direttiva di modifica], i diritti dell'artista interprete o esecutore non sarebbero più protetti.
3. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista interprete o esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo nel quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla direttiva [// inserire: n. della direttiva di modifica], i diritti dell'artista interprete o esecutore non sarebbero più protetti. Tale diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'artista interprete o esecutore.

4. L'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 3 deve corrispondere ad almeno il [20]% dei ricavi ottenuti, nell'anno precedente quello del pagamento di detta remunerazione, per la riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi in relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla direttiva [*// inserire: n. della direttiva di modifica*], i diritti dell'artista interprete o esecutore non sarebbero più protetti al 31 dicembre dell'anno in questione.

Gli Stati membri possono decidere che un produttore di fonogrammi le cui entrate annuali complessive, nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione, non superino un importo massimo di 2 milioni di EUR non sia tenuto a consacrare almeno il 20% dei ricavi ottenuti, nell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione, per la riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi in relazione ai quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla direttiva [*// inserire: n. della direttiva di modifica*], i diritti dell'artista interprete o esecutore non sarebbero più protetti al 31 dicembre dell'anno in questione.

5. Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 debba essere amministrato da società di gestione collettiva.
6. Se, dopo le date alle quali, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla direttiva [*// inserire: n. della direttiva di modifica*], i diritti dell'artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o non mette il fonogramma a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento

scelti individualmente, l'artista interprete o esecutore può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. Tale facoltà di mettere fine al contratto può essere usata qualora le condizioni di cui alla prima frase siano soddisfatte alla scadenza del termine di [un] anno a decorrere dalla notifica da parte dell'artista interprete o esecutore dell'intenzione di mettere fine al contratto in applicazione della prima frase. Tale facoltà di mettere fine al contratto non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'artista interprete o esecutore. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti interpreti o esecutori, gli artisti interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione solo congiuntamente. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della prima o della quarta frase, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Se, tre anni dopo la data alla quale si è messo fine al contratto di trasferimento o cessione alle condizioni di cui al comma precedente, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, [...] i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulla fissazione della loro esecuzione scadono."

- (5) È inserito il seguente articolo 1, paragrafo 7:

"La durata di protezione [...] di una composizione musicale con testo scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, quando testo e musica sono stati creati espressamente per essere utilizzati in una composizione musicale con testo."

- (6) È inserito il seguente articolo 10, paragrafo 6:

"L'articolo 1, paragrafo 7, nella versione modificata dalla direttiva [*// inserire: n. della direttiva di modifica*] si applica unicamente alle composizioni musicali con testo che anteriormente al [*inserire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 in appresso*] sono protette in almeno uno Stato membro.

Il comma precedente lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al [*inserire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 in appresso*]. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi."

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il ..., le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente